Vecchio testo

ARTICOLO VII - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI

- 1. Oltre ai locali pubblici esistenti, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse soltanto nei chioschi fissi o mobili espressamente autorizzati. La collocazione dei punti di ristoro è stabilita da apposita regolamentazione espressamente nei siti identificati, secondo il modello già stabilito dal Settore Arredo e Immagine Urbana della Città di Torino; gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di Suolo Pubblico. Eventuali abusi commessi mediante la installazione di insegne pubblicitarie non preventivamente autorizzate, e non consone all'impianto storico del parco, saranno sanzionati dall'apposito regolamento e segnalati ai Settori competenti per l'emissione delle conseguenti ordinanze di rimozione. Chioschi ed altri locali di pubblico esercizio dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la attrezzati, furgoni collocazione di espressamente vietate. Gli spettacoli viaggianti e la collocazione di giostre sono consentiti soltanto nei siti a ciò predisposti nell'area di superficie sopra il V Padiglione adiacente a viale Ceppi, ed eventualmente in altri siti consentiti a carattere temporaneo proposti dalla Circoscrizione competente e dal interessato secondo la programmazione annuale. La tipologia degli allestimenti dovrà essere sottoposta a parere preventivo del Settore Arredo e Immagine Urbana. La collocazione non è consentita su aiuole e aree verdi.

Nuovo Testo

ARTICOLO VII - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI

- 1. Oltre ai locali pubblici esistenti, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse soltanto nei chioschi espressamente autorizzati. La collocazione dei punti di ristoro è stabilita da apposita regolamentazione nei siti espressamente identificati, secondo il modello già stabilito dal Settore Arredo e Immagine Urbana della Città di Torino; gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di Suolo Pubblico. Eventuali abusi commessi mediante installazione di insegne pubblicitarie non preventivamente autorizzate, e non consone all'impianto storico del parco, sanzionati dall'apposito regolamento e segnalati ai Settori competenti per l'emissione delle conseguenti ordinanze di rimozione. Chioschi ed altri locali di pubblico esercizio dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2. Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la furgoni attrezzati, collocazione di espressamente vietate. Gli spettacoli viaggianti e la collocazione di giostre sono consentiti soltanto nei siti a ciò predisposti nell'area di superficie sopra il V Padiglione adiacente a viale Ceppi, ed eventualmente in altri siti consentiti a carattere temporaneo proposti dalla Circoscrizione competente e dal Settore interessato secondo la programmazione annuale. La tipologia degli allestimenti dovrà essere sottoposta a parere preventivo del Settore Arredo e Immagine Urbana. La collocazione non è consentita su aiuole e aree verdi.
- 3. Qualora sia ravvisato dalla Giunta Comunale l'interesse pubblico sotteso ad una manifestazione, che preveda una notevole affluenza di pubblico, potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, allo scopo di garantire un livello di servizio di

	approvvigionamento / somministrazione di prodotti alimentari adeguato al numero dei partecipanti.
--	---